

## Informazione per gli affiliati no 1/2021

### ➤ Modifiche dal 1° luglio 2021

#### **Migliore sostegno per genitori di figli con gravi problemi di salute**

Il congedo di 14 settimane per genitori che devono interrompere o ridurre la loro attività lucrativa per occuparsi di un figlio minore con gravi problemi di salute in seguito a una malattia o a un infortunio è parte integrante delle misure volte a migliorare la conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, adottate dal Parlamento il 20 dicembre 2019, che entrerà in vigore dal 1° luglio 2021.

Finanziato mediante le indennità di perdita di guadagno (IPG), il congedo – suddivisibile tra i due genitori – dovrà essere preso entro 18 mesi, in una sola volta o in singoli giorni. I genitori riceveranno un'indennità di assistenza pari all'80 per cento del reddito medio dell'attività lucrativa. In caso di lavoro a tempo parziale la prestazione corrisponde al tasso di occupazione ridotto.

**Buono a sapersi:** Un medico certifica l'esistenza di un diritto al risarcimento ai sensi dell'articolo 16° LIPG. I genitori possono presentare la domanda insieme al certificato medico presso il datore di lavoro. Se entrambi i genitori hanno diritto all'indennità, è competente la cassa di compensazione del genitore che riceve la prima indennità giornaliera.

Il modulo per la richiesta e l'opuscolo per l'indennità di assistenza si trova sul nostro sito internet.

#### **Prolungamento dell'indennità di maternità in caso di degenza ospedaliera del neonato**

A partire dal 1° luglio 2021 le madri il cui neonato deve rimanere più di due settimane in ospedale, hanno diritto a un versamento dell'indennità di maternità prolungato. **Il diritto deve essere richiesto tramite il nuovo modulo (valido dal 1° luglio 2021).**

Fino ad allora, la legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG) stabiliva che il diritto all'indennità di maternità poteva essere posticipato se il neonato doveva rimanere in ospedale per almeno tre settimane immediatamente dopo la nascita o doveva essere riportato in ospedale. Tutta via la legge LIPG non prevedeva per la madre alcuna indennità per la durata del soggiorno del neonato in ospedale e neppure il limite per la durata della proroga.

Con la modifica il diritto all'indennità di maternità è stato prolungato di 56 giorni, a condizione che il neonato debba rimanere in ospedale per almeno due settimane immediatamente dopo il parto. Hanno diritto alla proroga solo le madri rientrate al lavoro dopo aver usufruito del congedo di maternità. Questa misura consente di compensare la perdita di guadagno in circa l'80 % dei casi in cui un neonato deve rimanere più a lungo in ospedale e di coprire il divieto di lavoro dopo il parto per otto settimane.

Distinti saluti

**Cassa di compensazione «Assicurazione»**